



UNIONE ITALIANA SPORT PER TUTTI
LEGA PROVINCIALE PALLACANESTRO

Ufficio del Giudice Sportivo

Gara del giorno * 26 – 10 – 2011 *
Campionato: “NETTUNO” - Stagione sportiva 2011/2012.

Squadre: “- A.s.d. SCUOLA PALLACANESTRO VIGNOLA -” vs “- LUNGORENO ‘06 -”.

Delibera n. 04 della stagione sportiva 2011/2012

a) Sig. “ESPA Gianluca.” (società sportiva “A.s.d. S.P. Vignola”).

Sentenza:

- **DEPLORAZIONE**
- Ammenda €uro 10,00 (dieci) addebitati alla società “**A.s.d S.P. VIGNOLA**”, pari al 2% del massimale ammende

Motivazione:

- Comportamento NON REGOLAMENTARE, (art. 87, comma 1) del Regolamento Esecutivo in vigore. – **ESPULSO** -

Si ricorda che in virtù del vigente regolamento tecnico, a seguito di un’espulsione, il giocatore espulso deve immediatamente abbandonare il rettangolo di gioco recandosi negli spogliatoi o direttamente fuori dall’impianto.

- In virtù dell’art. 97, comma 1, punto 1) del vigente R.E., le punizioni di squalifica vanno scontate solo nello stesso campionato, trofeo o coppa, nel quale si è verificata l’infrazione.
- L’importo dell’ammenda verrà detratto d’ufficio dalla cauzione depositata presso la cassa della U.I.S.P. Bologna. Qualora non fosse stato versato l’importo in cauzione è necessario provvedere al pagamento entro e non oltre dieci giorni dalla comunicazione del presente provvedimento.
- Avverso le delibere del Giudice Sportivo di 1° istanza, nei casi ammessi dalle norme del vigente R.E., la società sanzionata ha facoltà di appellarsi al Giudice Sportivo di 2° istanza le cui funzioni sono svolte dalla Commissione costituita dal Presidente della Lega Basket U.I.S.P., Dr. Lino Iacchetta che si avvarrà della collaborazione esterna di un esperto.

Bologna, lì **31.10.2011**

IL GIUDICE SPORTIVO
FERROZZI Avv. Valentina